



**COMUNE DI TAORMINA**  
**Città Metropolitana di Messina**

**Determinazione Dirigenziale n. 228 del 07/08/2019**

Repertorio Generale n. 1013 del 07/08/2019

**Oggetto: CONCESSIONE BENEFICI DI CUI ALL'ART. 42 D.LGS 151/2001..**



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

### Determinazione Dirigenziale n. 228 del 07/08/2019

**Oggetto: CONCESSIONE BENEFICI DI CUI ALL'ART. 42 D.LGS 151/2001.**

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO:

CHE con nota acquisita agli atti dell'Ente in data 07/08/2019 prot. n.19386, la dipendente matricola 192, chiede l'autorizzazione a poter usufruire di congedo retribuito previsto dall'art.42 del D.Lgs 151/2001, per assistenza al proprio coniuge riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/92;

CONSIDERATO:

CHE l'art.42 comma 5 del D.Lgs n. 151/2001, stabilisce che i lavoratori dipendenti possono fruire a richiesta, di congedi retribuiti per un massimo di anni due, in modo continuativo o frazionato nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap grave per le quali è stata accertata la situazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/92;

CHE durante il periodo di congedo, la richiedente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento di fine servizio ed è coperto da contribuzione figurativa;

DATO ATTO che a corredo della predetta istanza, la dipendente ha dichiarato nelle modalità previste:

- che il coniuge risulta essere portatore di handicap grave ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/92, come si rileva dal certificato della Commissione Medica per l'accertamento dello stato di invalidità definito in data 12/01/2017;
- di prestare assistenza continuativa ed esclusiva alla persona sopra indicata;
- che la persona per la quale viene richiesto il congedo non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati;

- che nessun altro familiare beneficia dei permessi per lo stesso soggetto;
- di essere convivente con il soggetto portatore di handicap e che è l'unica familiare che presta assistenza;

RITENUTO per quanto sopra, in forza della normativa vigente e dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio, che la dipendente matricola 192, ha i requisiti per potere usufruire del congedo richiesto per assistenza del proprio coniuge portatore di handicap in situazione di gravità, con decorrenza 12/08/2019 al 27/09/2019;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.Lgs. n.151/2001;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni in narrativa espressi che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

Di accogliere la richiesta di concessione di congedo retribuito ai sensi dell'art.42 del D,Lgs. n. 151/2001, per il periodo 12/08/2019 al 27/09/2019, presentata dalla dipendente matricola 192 per l'assistenza del proprio coniuge riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/92, così come si evince dal verbale della Commissione medica in data 12/01/2017, depositato agli atti d'ufficio;

Di prendere atto che il sopraccitato periodo è coperto da contribuzione previdenziale, così come stabilito dalla circolare INPDAP n. 35 del 10/07/2000;

Notificare copia del presente provvedimento alla dipendente interessata, al Responsabile Area Finanziaria – trattamento economico- e all'Ufficio del Personale per i conseguenti adempimenti.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area**

**(PUGLISI MASSIMO)**  
**con firma digitale**